

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2024

39/2024/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE, RELATIVE AL BIENNIO 2022-2023, PREVISTE DAL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI AL TITOLO 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 917/2017/R/IDR (ROTI)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1282^a riunione del 6 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 2/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 69/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione dell’Autorità 46/2020/R/IDR” (di seguito: deliberazione 98/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 734/2022/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII), avviato con deliberazione 69/2022/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 303/2023/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR” (di seguito: deliberazione 303/2023/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)” (di seguito: deliberazione 440/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 477/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 541/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID);
- il Comunicato dell’Autorità 17 marzo 2022, recante “Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2022)”;
- il Comunicato dell’Autorità 5 aprile 2022, recante “Apertura della raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2022)”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- l’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l’Autorità:
 - “stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” (lett. e);
 - “controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)” (lett. g);
 - “emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente” (lett. h);
 - “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza” (lett. l);
 - “verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lett. n);
 - “controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all’articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all’Autorità,

stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla lett. a), che l’Autorità:

- *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;*
- *ai fini di quanto indicato nel precedente alinea, “prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”;*
- *“determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)”.*

CONSIDERATO CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - *restano ferme “le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);*
 - *“le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);*
 - *“sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: (...) c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali” (articolo 31, comma 4).*

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;

- la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori, originariamente composto da:
 - a) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
 - b) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - c) standard generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- per ciascuno dei macro-indicatori sono identificati obiettivi annuali di mantenimento e di miglioramento, differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate per ciascuna gestione, per i quali è previsto l'obbligo di recepimento in sede di predisposizione tariffaria (e, in particolare, nel programma degli interventi), secondo i termini e le modalità stabilite, da ultimo, dalla deliberazione 639/2023/R/IDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, che ha avuto applicazione con le deliberazioni 183/2022/R/IDR e 477/2023/R/IDR, rispettivamente per i bienni di valutazione 2018-2019 e 2020-2021;
- in particolare, i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati a partire dal 2020, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;
- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:

- *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell’incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all’interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- l’erogazione del premio o l’applicazione della penalità per i livelli “avanzato” e di “eccellenza” (di cui agli *Stadi III, IV e V*), è subordinata all’elaborazione, da parte dell’Autorità, di una graduatoria annuale per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’articolo 27 della richiamata RQTI;
- alcuni dei parametri individuati dall’Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno stadio, nello specifico:
 - con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano:
 - il numero di gestori ammissibili all’erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l’obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$);
 - il valore massimo delle distanze tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);
 - con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano:
 - il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l’operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l’operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l’operatore che si

- classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l'impianto della RQTI è stato integrato, successivamente, da ulteriori provvedimenti, che hanno introdotto:
 - da un lato, elementi di flessibilità nel meccanismo di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica, prevedendo che gli obiettivi siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista), secondo quanto stabilito dalla deliberazione 235/2020/R/IDR per gli anni 2020-2021 e dalla deliberazione 639/2021/R/IDR per gli anni 2022-2023;
 - dall'altro, correttivi alle modalità di calcolo dell'indicatore M1a - "Perdite idriche lineari", prevedendo una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci, da utilizzare in assenza di completa geolocalizzazione degli stessi, riformulando contestualmente le classi di appartenenza del macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" per la definizione del pertinente obiettivo, secondo quanto stabilito dalla richiamata deliberazione 639/2021/R/IDR, anche al fine di accrescere la certezza del quadro regolatorio di riferimento, alla luce degli esiti dei contenziosi in materia di regolazione della qualità tecnica, nonché in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU;
 - da ultimo, indicatori di "Efficacia del servizio di misura", da utilizzarsi in particolare per la valutazione di affidabilità dei valori assunti dal macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$) ovvero per il monitoraggio dei progressi in tema di digitalizzazione (indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative $G1.2_{ut}^a$ e $G1.2_{proc}^a$), nell'ambito della deliberazione 609/2021/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 440/2023/R/IDR è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico

integrato (RQTI), adottata con deliberazione 917/2017/R/IDR, nell'ambito del quale provvedere a:

- integrare il *set* di indicatori di qualità tecnica in vigore con ulteriori standard tesi ad assicurare la garanzia e la sicurezza delle fonti di approvvigionamento e delle infrastrutture ad esse connesse;
 - tenere conto delle più recenti novità legislative in materia di qualità dell'acqua erogata a fini idropotabili, di gestione delle acque reflue urbane e di riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - potenziare il meccanismo di regolazione della qualità tecnica vigente, sia con riferimento alla definizione delle classi e degli obiettivi di miglioramento e mantenimento in capo agli operatori, sia con riferimento al meccanismo incentivante, nell'ottica di assicurare una maggiore spinta al raggiungimento dei richiamati obiettivi;
- con la deliberazione 637/2023/R/IDR - in esito all'ampio processo di consultazione, che ha incluso la pubblicazione dei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 541/2023/R/IDR, nonché l'organizzazione di un incontro finalizzato alla conduzione di approfondimenti tecnici tesi a valutare, tra l'altro, la definizione di metriche condivise per la costruzione del nuovo macro-indicatore "*MO – Resilienza idrica*" - l'Autorità ha aggiornato la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) prevedendo, in particolare di:
 - introdurre il citato macro-indicatore "*MO-Resilienza Idrica*", volto a fronteggiare gli effetti del *Climate Change* massimizzando l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile;
 - rendere strutturali le valutazioni su base biennale delle *performance* conseguite;
 - uniformare il numero di classi individuate per tutti i macro-indicatori, in taluni casi rimodulando gli obiettivi e le soglie, anche al fine di accelerare i miglioramenti qualitativi promossi;
 - aggiornare i riferimenti normativi, laddove necessario;
 - meglio precisare e integrare taluni indicatori, sempre al fine di accelerare maggiormente i miglioramenti qualitativi;
 - applicare un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, pari al 15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore;
 - definire una nuova distribuzione dei pesi per macro-indicatore e per classe di appartenenza, da applicare nelle valutazioni delle *performance*, in ragione delle nuove disposizioni introdotte;
 - ai sensi del comma 1.1 della citata deliberazione 637/2023/R/IDR, le modifiche apportate alla RQTI avranno effetti a partire dal biennio di valutazione 2024-2025, fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche ivi precisate.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell’ambito della raccolta dati RQTI_2022 – la cui modulistica è stata resa disponibile con il Comunicato del 17 marzo 2022 – e successivamente nell’ambito delle predisposizioni tariffarie per l’aggiornamento del terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi della deliberazione 639/2021/R/IDR, l’Autorità, per ciascun gestore, ha acquisito dai pertinenti Enti di governo dell’ambito la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l’annualità 2021 e la relativa indicazione degli obiettivi da conseguire per il biennio 2022-2023 oggetto di applicazione del meccanismo di incentivazione sulla base di quanto riscontrato all’anno finale, ai sensi del comma 11.3 della medesima deliberazione, secondo le modalità definite con la determina 1/2022-DSID;
- nell’ambito delle misure per il superamento del *Water Service Divide* - l’Autorità ha disposto, dapprima con l’articolo 9 della deliberazione 580/2019/R/IDR e, successivamente, con l’articolo 10 della deliberazione 639/2023/R/IDR, che, con riferimento ai soggetti interessati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, i soggetti competenti possano adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza (di cui, rispettivamente, all’articolo 31 del MTI-3 e all’articolo 32 del MTI-4), quale strumento per avviare (secondo regole semplificate e sulla base di un programma di impegni ben identificati) un percorso di recupero della qualità del servizio prevista dalla regolazione nazionale;
- il comma 1.6 della deliberazione 637/2023/R/IDR, nel confermare l’esclusione dalle premialità per le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente, prevede anche di “*dichiarare la data prevista di approvazione della pertinente predisposizione [tariffaria], che, ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante, dovrà essere in ogni caso antecedente alla scadenza del procedimento istruttorio di applicazione del medesimo meccanismo*”, indicando tale omissione, o il mancato rispetto di tale dichiarazione, quale analoga causa di esclusione dalle premialità del meccanismo incentivante della qualità tecnica.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), l’Autorità ha introdotto taluni strumenti incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, prevedendo anche l’istituzione di una componente perequativa (UI2) - volta ad alimentare uno specifico Conto per la promozione della qualità (comma 33.1 del MTI-2) - successivamente quantificata, con la deliberazione 918/2017/R/IDR (comma 9.5), in 0,9 centesimi di euro/metro cubo (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione);

- come da ultimo stabilito dal comma 36.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3), *“la copertura dei premi relativi alla qualità [sia tecnica che contrattuale] avviene attraverso un meccanismo perequativo - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) - i cui oneri sono posti a carico del [citato] Conto per la promozione della qualità di cui all'articolo 33 del MTI-2, che raccoglie risorse utilizzabili per l'erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (...), sia agli operatori non appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (...);”*;
- con deliberazione 69/2022/R/IDR, l'Autorità ha rinviato a un successivo provvedimento la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2020 e 2021, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale ai sensi del Titolo XIII della RQSII, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante delle qualità tecnica di cui al Titolo VII della RQTI prevista per il medesimo biennio.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con le linee di intervento delineate dall'Autorità nel “Quadro Strategico 2022-2025”, Allegato A alla deliberazione 2/2022/A, sia necessario procedere all’*“espletamento delle valutazioni quantitative previste per l'applicazione del (...) meccanismo incentivante”* della qualità tecnica;
- alla luce di quanto previsto dal comma 11.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR, che ha stabilito l'applicazione di una valutazione cumulativa su base biennale per gli obiettivi di qualità tecnica relativi alle annualità 2022 e 2023, nonché tenuto conto della metodologia seguita ai fini della quantificazione dei premi e delle penalità di cui al Titolo 7 della RQTI relativamente ai bienni 2018-2019 (secondo quanto illustrato nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 98/2022/R/IDR) e al biennio 2020-2021 (secondo quanto illustrato nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 303/2023/R/IDR), sia necessario procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per il biennio 2022-2023, individuando i soggetti da valutare ai fini dell'assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*, nonché all'elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV* e *V*;
- sia opportuno assicurare che gli effetti del meccanismo di incentivazione di cui al Titolo 7 della RQTI siano applicabili a tutti i soggetti che svolgono il servizio idrico integrato o ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, secondo modalità tali da non fornire a talune gestioni incentivi distorti a non rivelare i livelli qualitativi di erogazione del servizio per non incorrere nelle penalità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia dunque necessario avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 della RQTI;
- sia opportuno prevedere che:
 - nell'ambito del procedimento in parola, l'Ente di governo (in coerenza con quanto disposto dal comma 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR) sia tenuto a comunicare all'Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle *performance* del pertinente gestore per il biennio 2022-2023 entro il 30 aprile 2024, secondo le specifiche modalità operative che verranno definite dall'Autorità;
 - il citato procedimento sia articolato in due fasi:
 - a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all'articolo 26 della RQTI, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli *Stadi*, per il biennio 2022-2023;
 - b) l'attribuzione delle penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che non abbiano inviato, entro il 30 aprile 2024, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione, anche valutandone i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- nell'ambito della fase *sub a)* del procedimento in parola – con riferimento agli operatori che hanno inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica – sia, in particolare, opportuno, confermare:
 - l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. che abbiano uno o più macro-indicatori per i quali siano state accolte specifiche istanze espressamente previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, quali quelle legate all'assenza di prerequisiti (di cui al comma 5.3, lettera b) o per eventi imprevisti/ imprevedibili (di cui al comma 5.4) o ancora per aggregazione gestionale (di cui al comma 5.3, lettera a), precisando che, in quest'ultimo caso, l'esclusione si riferisce alla quota parte afferente al gestore acquisito;
 - iii. per le quali uno o più macro-indicatori presentino una mancanza di confrontabilità dei dati dell'anno base con i dati più recenti; in tal caso l'esclusione si applica ai soli *Stadi I, II e IV*, che risultano influenzati dal valore assunto nell'anno base;
 - l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
 - i. per cui, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 639/2023/R/IDR, non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario MTI-4 entro la data dichiarata

- nell'ambito della raccolta dati RQTI (laddove diversa da quanto previsto dal comma 5.3 della deliberazione 639/2023/R/IDR), e in ogni caso in data antecedente alla scadenza del procedimento istruttorio di applicazione del medesimo meccanismo, ai sensi del comma 1.6 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea le componenti perequative relative al servizio idrico integrato;
 - iii. per le quali i dati relativi all'annualità 2021 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2022-2023 - siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2022, al fine di rafforzare la *compliance* regolatoria;
 - iv. per le quali la documentazione e i dati inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita agli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
 - v. che non abbiano rispettato i termini perentori indicati in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria;
 - vi. che abbiano inviato una richiesta di correzione dei dati di qualità tecnica per gli anni 2022-2023, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari per le medesime annualità, in ragione della necessità di essere sottoposti allo stesso grado di approfondimento nell'ambito dell'istruttoria, assicurando il rispetto del principio di parità di trattamento tra gestori, data la natura di procedura a carattere competitivo del meccanismo incentivante. Le eventuali richieste di correzione dei dati pervenute oltre i termini saranno comunque considerate nell'ambito del meccanismo incentivante per il biennio successivo;
 - vii. per le quali sia stata inviata una richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base, con riferimento ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
- l'esclusione dallo *Stadio V* (di eccellenza) delle gestioni che non posseggono macro-indicatori in Classe A al termine del biennio in considerazione o che non siano valutabili per tutti i macro-indicatori;
 - nell'ambito della fase *sub b)* del procedimento in parola, ferma restando la continuità con l'impostazione stabilmente adottata, al fine di esplicitare ulteriormente gli incentivi al sollecito adempimento alla regolazione, le penali debbano essere calcolate assumendo che:
 - per gli *Stadi I e II*, nella formula di cui al comma 29.2 della RQTI, i parametri specifici di ciascun macro-indicatore $N_{S,m}^{-a}$ e $MaxFail_m^a$ siano i medesimi quantificati nella fase di cui al precedente punto 1, lettera a) e il rapporto $\frac{(M_{m,i}^a - \overline{M_{m,i}^a})}{MaxFail_m^a}$ è posto pari a 1, equiparando la situazione della gestione che non

ha inviato i dati (punto 1, lettera b), per ciascun macro-indicatore applicabile, a quella della gestione con il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, tra quelle ammesse al meccanismo di incentivazione;

- per gli *Stadi III e IV*, nella formula di cui al comma 29.3 della RQTI, il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ sia posto pari a 1;
- laddove non sia stato comunicato il *VRG* relativo alle annualità 2022 e 2023, il medesimo sia determinato adottando una stima parametrica basata sul valore VRG_{PM} di cui al comma 5.1 del metodo MTI-3 aggiornato con deliberazione 639/2021/R/IDR – riferito alle annualità in questione -, ferma restando la possibilità di un ricalcolo della penalità per le gestioni interessate a valle della comunicazione del dato di pertinenza, come validato dal competente Ente di governo dell'ambito; tale stima è parimenti utilizzata, in assenza delle medesime trasmissioni, per la fase *sub a)*;
- sia opportuno escludere dall'applicazione del meccanismo incentivante, i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32 del MTI-4 o all'articolo 31 del MTI-3, in quest'ultimo caso nel rispetto delle tempistiche indicate, e fatto salvo quanto previsto dal comma 10.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR;
- nell'ambito della fase *sub b)* del procedimento in parola sia, infine, opportuno valutare i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nonché riservarsi - nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica) - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
- fermo restando quanto previsto ai precedenti alinea relativamente ai criteri di valutazione delle *performance* 2022 - 2023 da adottarsi per le fasi *sub a)* e *sub b)* del menzionato procedimento, sia, infine, opportuno rinviare a un successivo provvedimento:
 - i. il puntuale completamento dell'individuazione delle cause di esclusione dalle premialità nonché di esclusione dal meccanismo incentivante di cui al già richiamato Titolo 7 della RQTI;
 - ii. la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2022 e 2023, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ai sensi del Titolo 7 della RQTI, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio;

- gli esiti del presente procedimento rilevino anche ai fini della relativa alla comunicazione all'Anac, allo scopo di rendere accessibili sulla piattaforma unica della trasparenza dalla medesima gestita le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori secondo quanto previsto dal citato articolo 31, comma 4, del d.lgs. 201/22

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), articolato in due fasi:
 - a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all'articolo 26, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli *Stadi*, per il biennio 2022-2023;
 - b) l'attribuzione delle penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che non abbiano inviato, entro il termine di cui al successivo punto 2, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione, anche valutandone i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Per tali gestioni le penalità vengono calcolate assumendo che:
 - i. per gli *Stadi I e II*, nella formula di cui al comma 29.2 della RQTI, i parametri specifici di ciascun macro-indicatore $N_{S,m}^{-a}$ e $MaxFail_m^a$ sono i medesimi quantificati nella fase di cui al precedente punto 1, lettera a) e il rapporto $\frac{(M_{m,i}^a - \overline{M_{m,i}^a})}{MaxFail_m^a}$ è posto pari a 1;
 - ii. per gli *Stadi III e IV*, nella formula di cui al comma 29.3 della RQTI, il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ è posto pari a 1;
 - iii. laddove non sia stato comunicato il *VRG* relativo alle annualità 2022 e 2023, il medesimo sia determinato adottando una stima parametrica basata sul valore VRG_{PM} di cui al comma 5.1 del metodo MTI-3 aggiornato con deliberazione 639/2021/R/IDR – riferito alle annualità in questione -, ferma restando la possibilità di un ricalcolo della penalità per le gestioni interessate a valle della comunicazione del dato di pertinenza, come validato dal competente Ente di governo dell'ambito; tale stima è parimenti utilizzata, in assenza delle medesime trasmissioni, per la fase *sub a)*;
2. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito sia tenuto a comunicare all'Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle *performance* del pertinente gestore per il biennio 2022-2023, entro il 30 aprile 2024, secondo le specifiche modalità

- operative che verranno definite dall’Autorità;
3. nell’ambito della fase di cui al precedente punto 1, lett. a) – con riferimento agli operatori che hanno inviato nei termini previsti tutti i dati e la documentazione richiesti dall’Autorità – di confermare:
 - a) l’esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell’ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. con uno o più macro-indicatori per i quali siano state accolte le specifiche istanze previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR al comma 5.3, lettere a) e b) e al comma 5.4;
 - iii. per le quali uno o più macro-indicatori presentino una mancanza di confrontabilità dei dati dell’anno base con i dati più recenti; in tal caso l’esclusione si applica ai soli *Stadi I, II e IV*;
 - b) l’esclusione dalle premialità per le gestioni:
 - i. per cui, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 639/2023/R/IDR, non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente entro la data dichiarata nell’ambito della raccolta dati RQTI, e in ogni caso in data antecedente alla scadenza del procedimento indicata nel successivo punto 8;
 - ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea le componenti perequative relative al servizio idrico integrato;
 - iii. per le quali i dati relativi all’annualità 2021 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2022-2023 – siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2022;
 - iv. per le quali la documentazione e i dati inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l’esclusione dalle premialità è riferita ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
 - v. che non abbiano rispettato i termini perentori indicati in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall’Autorità nel corso dell’istruttoria;
 - vi. che abbiano inviato una richiesta di correzione dei dati di qualità tecnica per gli anni 2022-2023, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari per le medesime annualità;
 - vii. per le quali sia stata inviata una richiesta di modifica *ex post* dei dati dell’anno base, con riferimento ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
 - c) l’esclusione dallo *Stadio V* (di eccellenza) delle gestioni che non posseggono macro-indicatori in Classe A al termine del biennio in considerazione o che non siano valutabili per tutti i macro-indicatori;
 4. di escludere dall’applicazione del precedente punto 1 i soggetti interessati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti

- competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32, dell'Allegato A alla deliberazione 639/2021/R/IDR (MTI-4) o all'articolo 31, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3), in quest'ultimo caso nel rispetto delle tempistiche indicate;
5. nell'ambito della fase di cui al precedente punto 1, lett. b), di valutare i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nonché riservarsi - nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica) - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
 6. fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5, relativamente ai criteri di valutazione delle *performance* 2022 – 2023 da adottarsi per le fasi *sub a)* e *sub b)*, rinviare a successivo provvedimento:
 - i. l'adozione della Nota metodologica, nell'ambito della quale - al fine di assicurare la parità di trattamento - individuare anche ulteriori cause di esclusione dalle premialità nonché di esclusione dal meccanismo incentivante di cui al già richiamato Titolo 7 della RQTI, alla luce di specifici elementi che dovessero emergere dalla verifica dei dati e delle informazioni comunicate nell'ambito del presente procedimento;
 - ii. la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per il periodo di valutazione delle *performance* 2022-2023, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ai sensi del Titolo 7 della RQTI, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante delle qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio;
 7. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale (DISA), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di completamento del procedimento;
 8. di concludere il presente procedimento entro il 31 ottobre 2024;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini